DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 167/2004

del 3 dicembre 2004

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 123/2004 del 24 settembre 2004 ([1]).

(2) Occorre inserire nell'accordo il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato IV dell'accordo, dopo il punto 17 (direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«18. **32001 R 2422**: regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) Qualsiasi riferimento all'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio comprende un riferimento allo scambio di lettere tra l'agenzia USA per la tutela dell'ambiente (EPA) e il ministero del petrolio e dell'energia della Norvegia, il ministero dell'Industria dell'Islanda e l'ufficio degli Affari economici del Liechtenstein, ad eccezione degli articoli 11 e 14 in cui resta il riferimento al primo.

b) All'articolo 4, paragrafo 4, i termini "la Comunità ed i paesi terzi" sono sostituiti da "Comunità o Stati EFTA, da un lato, e paesi terzi, dall'altro,". I termini "sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri" sono sostituiti da "sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri o dagli Stati EFTA, nel quadro delle rispettive competenze,".

([1]) GU L 64 del 10.3.2005, pag. 20.

([2]) GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

c) All'articolo 12, paragrafo 3, nella prima frase, il termine "Commissione" è sostituito da "Stati EFTA e Commissione, nel quadro delle rispettive competenze".

d) L'articolo 13 non si applica.»

Articolo 2

Fanno fede i testi del regolamento (CE) n. 2422/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 dicembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON

(*) E' stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.